

	N. _____ di repertorio del _____	
	SCRITTURA PRIVATA	
	per i lavori di:	
	C.I.G. _____	
	L'anno duemiladiciassette, il giorno ____ del mese di _____ in Borgo S. Lorenzo (FI), Via Togliatti n. 45, sede della Unione Montana dei Comuni del Mugello	
	SONO COMPARI	
	- da una parte: l'Ing. Vincenzo Massaro, Dirigente del Servizio Economia Ambiente Territorio e Forestazione, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene in questo "Atto", ai sensi dell'articolo del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, in rappresentanza e per conto della Unione Montana dei Comuni del Mugello - codice fiscale n. 06207690485 - che nel contesto dell' "Atto" verrà chiamata per brevità anche "Unione dei Comuni", o "U.C.M", o "Appaltante" o "Committente";	
	- dall'altra parte: il sig. _____ nato a _____ il _____, ivi residente in via _____, il quale interviene in questo "Atto" in qualità di Legale Rappresentante della _____ - Partita IVA n. _____, con sede legale in _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, che nel prosieguo dell' "Atto" verrà chiamata per brevità anche "Impresa", o "Appaltatore".	
	PREMESSO	
	- che con determinazione n. _____/EATF del _____ veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto e determinata la modalità di scelta del	
	1	

	contraente;	
	- che con determinazione n. __/EATF del _____ è stata affidata alla Ditta	
	“_____” l’esecuzione degli interventi in argomento con il ribasso offerto del	
	_____% per il corrispettivo di € _____ oltre IVA nella misura di	
	legge.	
	- che l’Appaltatore ha presentato ai sensi del DPCM 11/5/1991 n°187 le	
	dichiarazioni/comunicazioni circa la composizione societaria e quant’altro previsto	
	dal richiamato decreto.	
	- che l’Appaltatore e il Responsabile del procedimento dichiarano che sussistono le	
	condizioni per l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto;	
	- che risulta già in acquisito il certificato di iscrizione dell’Appaltatore alla Camera	
	di Commercio I.A.A. di _____ dal quale risulta che nulla osta ai fini	
	dell’art.10 della Legge n. 575/1965;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la	
	precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto,	
	convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1 – Premesse, definizioni e chiarimenti	
	1. Le premesse sono parte integrante del presente Atto, costituendo il presupposto di	
	fatto e di diritto su cui si è formato il consenso delle parti.	
	2. Nell’articolato che segue, per “Legge” si intende il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50;	
	per “Regolamento” o “RG” si intende il Regolamento approvato con DPR n.	
	207/2010 per le parti ancora in vigore; per “CGA” si intende il “Capitolato generale	
	di appalto”, approvato con DM n. 145/2000; per “CSA” si intende il “Capitolato	
	speciale di appalto” costituente parte integrante del presente contratto – anche se	
	2	

	materialmente non allegato; per “PS” si intende il “Piano di sicurezza e	
	coordinamento” costituente anch’esso parte integrante del contratto – anche se	
	materialmente non allegato; per “RUP” si intende il Responsabile unico del	
	procedimento; per “DL” si intende il Direttore dei lavori (per D.L. s’intende la	
	Direzione Lavori).	
	3. Le parti si danno reciprocamente atto del seguente chiarimento ai fini del corretto	
	inquadramento delle presenti disposizioni contrattuali, dal momento che i riferimenti	
	al CSA da parte del RG e del CGA non risultano sempre univoci ed appropriati.	
	Infatti l’art. 43 del RG individua distintamente tra gli elaborati del progetto	
	esecutivo: =====	
	A) Lo “schema di contratto” che contiene tutte le clausole dirette a regolare il	
	rapporto tra stazione appaltante ed impresa; =====	
	B) “Il capitolato speciale d’appalto” che riguarda le prescrizioni tecniche da	
	applicare all’oggetto del singolo contratto suddivise in due parti, la prima contenente	
	la descrizione delle lavorazioni, la seconda contenente la specificazione delle	
	prescrizioni tecniche. =====	
	4. Orbene tutte le volte che le norme del RG ovvero del CGA rimandano al CSA,	
	trattando invece materie attinenti al rapporto contrattuale, il rimando deve più	
	propriamente intendersi allo schema di contratto, in quanto è quest’ultimo (e non il	
	CSA) l’elaborato di progetto deputato a contenere – ai sensi appunto dell’art.43 del	
	RG – tutte le clausole riguardanti il (futuro) rapporto contrattuale d’appalto.	
	ART. 2 – Consenso e Oggetto	
	1. L’Appaltante, come sopra rappresentato, conferisce all’Appaltatore che, come	
	sopra rappresentato, accetta, l’appalto dei lavori di << <i>Manutenzione straordinaria</i>	
	<i>strade comunali dei Comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo,</i>	
	3	

Palazzuolo sul Senio e Marradi>> di cui al progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n. _____/EATF/_____.

ART. 3 –Prezzo dell'appalto.

1. L'appalto di cui al presente contratto è stabilito con corrispettivo esclusivamente a misura a norma del RG.

2. Il prezzo contrattuale dell'appalto è di **Euro** _____ e risulta dalle seguenti componenti: una prima di **Euro** _____ costituita dal prezzo complessivo delle lavorazioni (e forniture), comprensivo dei costi di manodopera, ed una seconda componente di _____ costituita dal costo complessivo degli oneri di sicurezza.

3. Il prezzo contrattuale d'appalto come sopra specificato deve ritenersi comprensivo, oltre di tutte le spese e di tutti gli oneri dettagliatamente elencati a carico dell'appaltatore all'art.5 del CGA, ed al successivo art.10 del presente contratto, di tutto quanto occorra per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione dei lavori compresi le soggezioni, i vincoli e gli altri oneri connessi all'attraversamento di aree urbanizzate; nonché di quanto connesso all'obbligo di mantenere in esercizio ed in perfetta efficienza, con propri interventi di surrogazione, i servizi e le attività che potranno essere perturbati dall'esecuzione delle opere in oggetto, coordinando e concordando gli eventuali interventi con tutti gli enti erogatori dei servizi stessi; nonché infine di tutti gli oneri e i costi previsti dal PS.

4. Il prezzo complessivo d'appalto di cui al precedente punto 2, si intende accettato a proprio rischio dall'Appaltatore che, in base a propria valutazione degli elaborati progettuali e ad esame dei luoghi e delle altre condizioni e circostanze che possono avere influito su di esso lo ha giudicato – complessivamente e nelle sue componenti

	– conveniente e tale da consentire l’offerta di ribasso rimessa (per la componente di	
	detto prezzo assoggettabile a ribasso).	
	5. Detto prezzo deve intendersi “chiuso” salvo le limitate ipotesi di revisione ivi	
	previste ed eventuali interventi normativi che abbiamo modificato la disciplina in	
	oggetto.	
	6. Il corrispettivo del contratto, come sopra specificato, viene dichiarato sin d’ora	
	suscettibile di variazioni, in conseguenza di eventuali diminuzioni, aggiunte o	
	modificazioni che potranno essere apportate rispetto al progetto e alla previsione di	
	spesa originale, in forza dell’obbligo dell’Appaltatore di soggiacere allo “ius	
	variandi” del Committente nei limiti del quinto in più o in meno dell’importo di	
	appalto e nel rispetto di quanto previsto all’art.10 del CGA.	
	7. I prezzi di contratto su previsti sono sempre al netto dell’imposta sul valore	
	aggiunto (IVA).	
	ART. 4 – Varianti e nuovi prezzi	
	1. In corso di esecuzione i lavori potranno variare in più o in meno, a norma delle	
	disposizioni legislative e regolamentari vigenti.	
	2. In relazione all’eventualità di dover procedere al concordamento di nuovi prezzi,	
	le parti convengono di rifarsi in primo luogo a quelli contenuti nel “Listino prezzi	
	della stazione appaltante” costituente elaborato progettuale (aggiuntivo) approvato e	
	facente parte integrante del presente contratto e contenente prezzi (e voci) elementari	
	con le quali comporre eventualmente anche prezzi (e voci) più complessi.	
	Applicando in questo caso ai prezzi elementari – o a quelli eventualmente composti	
	– lo stesso ribasso offerto in sede di gara dopo aver estrapolato da ciascun nuovo	
	prezzo l’incidenza degli oneri di sicurezza (lett.A art.3 c.2).	
	3. Qualora uno (o più) dei nuovi prezzi invece non sia in alcun modo riconducibile	
	5	

	al “Listino” aggiuntivo sopra detto e non ci sia accordo sul suo valore, le parti	
	convengono di accettare quale “listino corrente dell’area interessata” il prezzario	
	dell’ultimo “Bollettino degli Ingegneri della Provincia di Firenze” pubblicato,	
	assoggettando i valori ivi rappresentati – depurati dalla percentuale d’incidenza degli	
	oneri di sicurezza da individuarsi come appresso – ad un abbattimento forfettario e	
	generalizzato del 20%, fermo restando l’ulteriore successiva riduzione dei valori in	
	ragione della percentuale di ribasso offerta in sede di gara dall’Appaltatore.	
	4. Le stesse modalità e gli stessi termini dell’abbattimento forfettario (20%),	
	intervengono altresì quando bisogna ricorrere ai valori del Bollettino per individuare	
	eventuali nuovi prezzi per l’effettuazione di lavori in economia, anche fuori	
	contratto. Precisando che, se l’affidatario di detti lavori è l’Appaltatore dei lavori	
	principali, all’abbattimento forfettario segue l’ulteriore riduzione in misura pari a	
	quella del ribasso d’asta. Se invece l’affidatario è soggetto diverso dall’Appaltatore,	
	l’ulteriore riduzione è quella definita in sede di negoziazione, ovvero quella che	
	risulterà dall’espletamento della gara informale.	
	5. Ogni qualvolta è necessario ricorrere ai valori del Bollettino, la percentuale	
	d’incidenza dei costi di sicurezza è individuata convenzionalmente in quella comune	
	alle lavorazioni appartenenti alla “categoria di lavori” più attinente tra quelle	
	previste ed elencate nella prima parte del CSA.	
	6. Per la quantificazione del costo (di sicurezza) l’aliquota percentuale come sopra	
	individuata è applicata al prezzo del Bollettino prima di effettuare l’abbattimento	
	forfettario del 20%.	
	7. Ogni qualvolta l’Appaltante approvi (o disponga anche per iniziativa del DL)	
	variazioni in aumento delle lavorazioni o forniture, va stabilito un correlativo	
	aumento dei giorni di esecuzione. Qualora l’Appaltatore non condivida l’indicazione	
	6	

	a riguardo del DL, l'aumento dei giorni di esecuzione è convenzionalmente stabilito	
	in una misura proporzionale (e quindi percentualmente pari) all'aumento	
	dell'importo contrattuale dei lavori causato dalla variante.	
	8. Il Committente ha diritto di far demolire a spese dell'impresa, o a suo danno se	
	inottemperante, le opere eseguite in contravvenzione al divieto di variante. E' fatta	
	salva ai sensi dell'art.10 c. 1 del CGA la diversa valutazione del RP, che a norma del	
	presente contratto è facoltizzato, su richiesta dell'Appaltatore, ad acquisire al	
	patrimonio del Committente gratuitamente l'opera non autorizzata, senza cioè	
	riconoscere all'Appaltatore alcunché a titolo di rimborso, compenso e/o indennizzo,	
	neanche a ragione dell'arricchimento senza causa ricevuto dall'Appaltante .	
	Art. 5) Contabilizzazione dei Lavori e riscossione dei pagamenti	
	1. La prima rata di acconto è pagabile nella misura del _____% dell'importo	
	originario (o variato) dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che il credito	
	liquido raggiunto dall'Appaltatore sia superiore a detta percentuale.	
	2. La seconda rata di acconto, che precede la rata di saldo, è pagabile, qualunque sia	
	la somma alla quale possa ascendere, in occasione del certificato di ultimazione	
	lavori e con decorrenza dalla relativa data.	
	3. L'Appaltatore dichiara che autorizzati a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di	
	cui al presente atto – fino a diversa notifica – è il legale rappresentante dell'impresa	
	appaltatrice.	
	4. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa possono essere inviati dal Committente	
	indistintamente alla sede legale dell'Appaltatore, ovvero al domicilio eletto ai sensi	
	dell'articolo che segue.	
	5. I pagamenti sono effettuati mediante mandati emessi dal Tesoriere	
	dell'Appaltante. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà	
	7	

	essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente Ufficio Ragioneria dell'Appaltante e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.	
	6. Per quanto riguarda la tenuta della contabilità dei lavori – al fine di dare concreto contenuto alla facoltà di utilizzo di programmi informatici prevista dalle norme vigenti – le parti convengono espressamente ed accettano che i documenti amministrativi e contabili possano essere formati e tenuti anche attraverso la predisposizione di elaborati e tabulati redatti secondo programmi informatici e incollati di volta in volta sulle pagine in bianco dei giornali, libri, registri o quant'altro, sempre che l'elaborato reso informaticamente sia validato mediante sigla o firma sui lembi di incollatura da parte dello stesso soggetto deputato secondo le vigenti disposizioni a sottoscrivere e far propri i contenuti (altrimenti manoscritti) dei documenti amm.vo – contabili.	
	ART. 6 – Incaricati e responsabile dei contraenti. Domicilio	
	1. L'Appaltatore dà atto di condurre personalmente i lavori.	
	2. L'Appaltatore indica nella persona del Dr _____ il direttore tecnico e nella persona del Sig. _____ il direttore di cantiere.	
	3. Gli incaricati sono:	
	- Progettista, Direttore dei lavori: _____	
	- Coordinatore della Sicurezza: _____	
	- Responsabile del Procedimento: _____	
	4. Ai fini dell'art.2 del Capitolato Generale vigente, si dà atto che l'Ufficio di Direzione Lavori ha sede	
	5. A tutti gli effetti del presente contratto l' "Impresa" elegge domicilio presso la sede della U.M.C.M, in via P. Togliatti 45, a Borgo San Lorenzo (FI), ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, numero	
	8	

145

6. Le designazioni degli incaricati o responsabili, nonché l'indicazione del domicilio possono essere variati dalla parte che ne ha interesse in qualsiasi momento con efficacia dal ricevimento della relativa PEC da parte dell'altro contraenti.

ART. 7 –Parti integranti del contratto e programma di esecuzione

1. L'appalto viene concesso dal Committente, ed accettato dall'Appaltatore, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui alle disposizioni del CGA richiamate espressamente dal presente atto, nonché delle condizioni e modalità di cui a seguenti documenti – salvo quelli redatti dall'Appaltatore – facenti parte integrante del progetto esecutivo approvato con la determina dirigenziale: C.S.A.; Elenco prezzi; Elaborati grafici progettuali; Cronoprogramma, PSC.

2. I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Committente, unitamente alla su richiamata determina di approvazione del progetto, si intendono – insieme al CGA – accettati dalle parti e facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente ad esso allegati.

3. Con riferimento alla data di partenza eventualmente indicata nel “Cronoprogramma”, le parti riconoscono e convengono che essa è puramente esemplificativa e che pertanto la stessa e tutte le altre date ivi indicate vanno riparametrate alla luce della data effettiva di inizio lavori che è – a norma del presente contratto – quella del giorno successivo alla data del verbale di consegna.

4. Qualora rispetto ad uno stesso elemento progettuale uno o più dati contenuti in un elaborato non coincidano o siano in contrasto con quelli contenuti in altro elaborato del progetto, le parti espressamente convengono preliminarmente che i contenuti degli elaborati progettuali costituenti parte integrante del contratto prevalgono

	esecutivo (tempestivamente o tardivamente) presentato dall'Appaltatore risultassero	
	a parere del DL inattendibili ed inadeguate, questi ha facoltà di ordinare	
	all'Appaltatore l'esecuzione di determinati interventi e/o sub fasi e/o specifiche	
	lavorazioni a scadenze differenti da quelle previste nel programma presentato. In	
	assenza di detti ordini il programma si considera accettato dall'Appaltante.	
	ART. 8 – Rimando alle disposizioni del C.G.A.	
	1. Per quanto riguarda la disciplina degli istituti e delle materie sottoelencati – fatte	
	salve le eventuali disposizioni integrative e/o specificative esplicitamente previste	
	dal presente contratto – si rimanda espressamente ai relativi articoli e commi del	
	CGA, che qui per comodità di lettura sono indicati a fianco di ciascuno	
	istituto/materia:	
	art. 6 – disciplina e buon ordine dei cantieri / art. 7 - Tutela dei lavoratori e ritenuta	
	dello 0,5% / art. 9 - Riconoscimento a favore dell'appaltatore per la ritardata	
	consegna dei lavori / art. 10 c. 2 e c. 3 - Obbligo di esecuzione delle varianti / art. 10	
	c. 4 e c. 5 - Determinazione del quinto d'obbligo varianti in aumento / art. 14 –	
	Danni / art. 15 - Accettazione qualità e impiego materiali / art. 16 – Provvista	
	materiali / art. 17 – Sostituzione dei luoghi di provenienza del materiale / art. 18 –	
	Difetti di costruzione / art. 19 – Verifica nel corso di esecuzione i lavori / art. 20 –	
	Compensi per danni di forza maggiore / artt. 24 e 25 – Sospensione e ripresa lavori /	
	art. 26 – Proroghe alla scadenza per ultimazione / art. 27 – Durata giornaliera dei	
	lavori / art. 28 – Valutazione dei lavori in corso d'opera / art. 29 – Termini di	
	pagamento / art. 30 – Interessi per ritardato pagamento / artt. 31 e 32 – Forma	
	contenuto e definizione delle riserve / art. 33 – Termine per la proposta di domande	
	giudiziali / art. 35 – Proprietà oggetti ritrovati / art. 36 – Proprietà materiale di	
	demolizione / art. 37 c. 2 - Spese per le visite di collaudo	
	11	

	ART. 9 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie	
	1. L’“Appaltatore” conferma di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili	
	Art.10 - Oneri a carico dell’Appaltatore	
	1. Oltre a tutti gli oneri e le spese previste a carico dell’Appaltatore dal Capitolato Generale vigente e dal presente atto, sono altresì a suo carico tutti gli oneri, spese e adempimenti qui elencati – a titolo meramente esemplificativo e perciò non esaustivo nei 32 punti di cui all’allegato (ALL/1) – oneri e spese che si intendono tutti compensati nel prezzo complessivo del contratto.	
	2. L’Appaltatore conferma e dà esplicitamente atto con la sottoscrizione del presente contratto che di tutti i suddetti oneri ed obblighi speciali di cui all’allegato (ALL/1) è stato tenuto debito conto nell’offerta di ribasso e pertanto non potrà avanzare a tale riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso.	
	3. Quando l'Appaltatore non adempia anche ad uno soltanto degli obblighi e oneri esemplificativamente elencati nell'allegato, l'Appaltante ha diritto – previa diffida scritta e restando questa senza effetto – di provvedere direttamente e d’ufficio ad anticipare la spesa necessaria, trattenendo a titolo di rimborso delle somme anticipate un importo equivalente a carico del primo pagamento utile successivo da effettuare a favore dell’Appaltatore ovvero incamerando per un importo equivalente parte della cauzione definitiva.	
	4. Qualora invece l’obbligo o onere dell’Appaltatore non riguardi una obbligazione pecuniaria, l’inottemperanza nonostante diffida dà luogo all’applicazione di penali da un minimo dello 0,1 per mille ad un massimo dell’1 per mille dell’importo contrattuale a seconda della gravità e recidività della trasgressione o inottemperanza, fermo restando che in caso di persistente recidiva ovvero quando	
	12	

	la trasgressione o inottemperanza rivesta il carattere di grave inadempimento delle	
	obbligazioni contrattuali, l'Appaltante può procedere alla risoluzione a norma	
	dell'art.119 del RG.	
	5. La valutazione sulla gravità della trasgressione/inottemperanza ai fini di graduare	
	la misura della penale dallo 0,1 all'1 per mille è ad insindacabile discrezione	
	dell'Appaltante.	
	ART. 11 - Tempo per inizio ed ultimazione lavori e penali	
	1. I lavori di cui al presente contratto devono iniziare a far corso dal giorno	
	successivo a quello della data del verbale di consegna e devono essere ultimati	
	entro e non oltre n° _____ giorni naturali e consecutivi a partire dal	
	giorno successivo a detta data. La penale per ogni giorno di ritardo è pari all'1 per	
	mille dell'importo del corrispettivo complessivo quale risulta dall'art. 3 c. 2 del	
	presente contratto, salvo che quest'ultimo non risulti modificato a causa di varianti	
	o aggiunzioni in corso d'opera, nel qual caso la base di riferimento diventa	
	l'importo del corrispettivo conseguente a dette variazioni.	
	2. L'Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più	
	opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a	
	giudizio della Direzione Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita	
	delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. La Direzione Lavori si riserva	
	in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro	
	congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo	
	che riterrà più conveniente.	
	3. Ai fini della modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 che	
	precede si rimanda espressamente a quanto disposto dal CGA e dal RG, con	
	l'integrazione di quanto espressamente previsto dai commi che seguono.	
	13	

	4. Qualora i lavori inizino con ritardo superiore a 30 giorni, ovvero – se pur iniziati tempestivamente o con ritardo inferiore a 30 giorni – successivamente disattendano le scadenze previste dal programma esecutivo dei lavori incorrendo in ritardi superiori a 30 giorni, l’Appaltante può comminare (anche prima dell’ultimazione dei lavori) per i giorni risultanti di ritardo rispetto alle scadenze programmate, la penale giornaliera dell’1 per mille di cui sopra, incamerando il relativo importo dalla cauzione definitiva ovvero trattenendolo dal primo pagamento utile successivo da effettuare a favore dell’Appaltatore.	
	5. Le penali comminate e riscosse in corso d’opera sono una mera anticipazione del sanzionamento del ritardo esecutivo normalmente irrogato ad opera ultimata. Pertanto dopo l’ultimazione dei lavori, gli importi incamerati o trattenuti anticipatamente a carico dell’Appaltatore vanno assoggettati a conguaglio (in più o in meno) in relazione al ritardo effettivamente maturato al momento della ultimazione dei lavori.	
	Il conguaglio in sede di conto finale deve tener conto anche dell’eventuale modifica della base di riferimento dell’aliquota giornaliera, qualora l’importo contrattuale abbia conseguito modifiche per varianti o aggiunzioni successivamente al momento di applicazione della penale.	
	6. Il ritardo durante lo svolgimento dei lavori che, nonostante le comminatorie delle penali e l’eventuale diffida, superasse i 20 giorni, e/o comunque implicasse l’applicazione di una penale – che da sola o cumulata con le precedenti – fosse superiore al 10% dell’importo contrattuale originario (o variato), comporta la risoluzione del contratto a danno dell’Appaltatore.	
	7. Qualora in occasione della constatazione dell’ultimazione dei lavori risultassero evidenti lavorazioni minori, insufficienti o inadeguate rispetto a quanto	

	dall'Appaltatore dovuto per progetto (e per contratto) lavorazioni comunque non	
	marginali oppure tali da incidere sull'uso e funzionalità dell'opera, e dette carenze	
	fossero contestate dal DL all'Appaltatore con termine per provvedere, i giorni in	
	più assegnati dal DL (o quelli eventualmente minori risultati necessari	
	all'Appaltatore per adempiere), vanno conteggiati a tutti gli effetti quale ulteriore	
	ritardo dell'Appaltatore e assoggettati a penale alla stessa stregua di quelli	
	effettuati oltre il termine.	
	8. Resta ferma la facoltà dell'Appaltante, su motivata richiesta dell'Appaltatore, di	
	disapplicazione totale o parziale della penale ai sensi di quanto previsto dal CGA.	
	9. Penalità economiche in ragione di € 500,00 potranno essere applicate dalla	
	Direzione lavori per inadempienze della ditta appaltatrice; in particolari sono da	
	considerarsi inadempienze assoggettabili all'applicazione della suddetta penale i	
	seguenti casi:	
	- mancata presentazione e/o aggiornamento del programma dei lavori entro	
	10 giorni dalla data indicata dal Direttore dei Lavori;	
	- mancato riscontro ad eventuali riunioni operative fissate dall'Ufficio di	
	direzione Lavori;	
	- mancato riscontro ad eventuali indicazioni dettate dalla Direzione lavori in	
	termini di adempimenti in materia di sicurezza.	
	Dette penalità verranno applicate e detratte dal primo utile stato d'avanzamento	
	lavori.	
	ART. 12 - Subappalto	
	1 L'affidamento dei lavori in subappalto è ammesso in conformità alle disposizioni	
	regolamentari e di legge vigenti al momento dell'affidamento dell'appalto. I	
	subcontratti stipulati dall'Appaltatore che ai sensi delle vigenti norme non vanno	
	15	

	considerati subappalti, devono comunque essere tempestivamente comunicati	
	dall'Appaltatore al DL. E' considerata tempestiva la comunicazione fatta pervenire	
	al DL prima che gli addetti di dette imprese subappaltatrici inizino ad operare in	
	cantiere.	
	2. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno	
	effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data	
	di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione	
	delle ritenute a garanzia effettuate.	
	ART. 13 – Cauzione definitiva e polizza assicurativa	
	1. L'“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha	
	costituito cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016, di	
	Euro _____ a mezzo di polizza fidejussoria n. _____	
	Tale cauzione verrà svincolata con le modalità previste dalla Legge e dal RG e	
	allorché interverranno le condizioni ivi previste.	
	2. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore” e comunque	
	di mancato suo rispetto di adempimenti, oneri o obblighi previsti dal presente atto,	
	il “Committente” avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.	
	3. L'“Appaltatore” dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli	
	sarà prefissato, qualora il “Committente” abbia dovuto, durante l'esecuzione del	
	contratto, valersi in tutto o in parte di essa.	
	4. L'“Appaltatore ha altresì prodotto idonea polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103	
	c.7 del DLGS 50/2016 con i massimali richiesti in sede di gara, sotto la cui copertura	
	rientra il periodo che andrà dalla consegna dei lavori fino alla data di emissione del	
	collaudo provvisorio (o CRE). Si dà atto che copia della polizza n.	
	_____ rilasciata dalla _____ è agli atti della Committente.	
	16	

	5. Il pagamento della rata di saldo – da effettuarsi entro 90 giorni dall’emissione del	
	CRE – è subordinato al previo rilascio da parte dell’Appaltatore di garanzia	
	fideiussoria (per importo pari a detta rata maggiorata degli interessi legali), a norma	
	del Regolamento vigente.	
	ART. 14 – Collaudo e C.R.E.	
	1. Trattandosi di lavori al di sotto di € 1.000.000 è previsto il rilascio di certificato	
	di regolare esecuzione in sostituzione nel certificato di collaudo.	
	2. Il C.R.E. dovrà essere emesso entro 3 mesi dalla data del certificato di	
	ultimazione delle opere appaltate. I giorni occorrenti all’Appaltatore per rifare,	
	sistemare, sostituire, completare o comunque migliorare lavorazioni ritenute	
	inadeguate o insufficienti dal DL sospendono per un equivalente periodo di tempo	
	il termine di cui sopra.	
	3. E’ in facoltà dell’Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il	
	funzionamento e la consegna parziale o totale delle opere a quel momento già	
	eseguite.	
	4. In tal caso si provvederà a forme di collaudazione parziale (o di certificazione di	
	regolare esecuzione) per le sole opere da usare.	
	5. Se il C.R.E. non viene approvato entro due mesi dalla sua emissione e salvo che	
	il ritardo non dipenda da inadempienze dell’impresa, l’Appaltatore ha diritto alla	
	restituzione delle somme depositate a titolo di cauzione, di ritenute, ecc. salvo sue	
	responsabilità in sede di accertamento della regolare esecuzione dell’opera.	
	ART. 15 – Definizione delle controversie. False dichiarazioni. Foro	
	competente	
	1. È fatto espresso divieto di ricorrere all’arbitrato per la definizione delle	
	controversie derivanti dall’esecuzione (o in connessione) del presente contratto	
	17	

	d'appalto. Nessuna controversia a contenuto economico patrimoniale derivante	
	dall'esecuzione del contratto può essere tradotta in giudizio dall'Appaltatore, se non	
	è stata previamente oggetto di riserva ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali;	
	fermo restando che a norma del CGA, le domande giudiziali riguardanti pretese	
	oggetto di riserva non possono essere proposte per importi superiori a quelli	
	quantificati nelle riserve stesse.	
	2. Foro competente esclusivo è quello di Firenze.	
	3. Qualora una qualsiasi dichiarazione semplice o sostitutiva (di	
	certificazione o di atto notorio) prodotta dalla ditta appaltatrice in sede (o in	
	funzione) della gara ovvero prodotta in sede (o in funzione) di stipula del presente	
	contratto dovesse (da verifiche concluse o effettuate successivamente anche a	
	campione dal Committente) risultare non rispondente al vero ovvero non conforme	
	alle risultanze della certificazione a comprova a suo tempo acquisite, le parti	
	convengono la facoltà del Committente di risolvere – a danno dell'Appaltatore e	
	sulla base di semplice contestazione mediante raccomandata della circostanza – il	
	contratto d'appalto a norma e con gli effetti dell'art.340 1° e 2° comma della	
	Legge 20/3/1865 n°2248 all. F, previo incameramento della cauzione definitiva a	
	titolo di penale, e con il diritto al risarcimento dei danni per la esecuzione residuale	
	del contratto con nuovo appaltatore, oltre alle segnalazioni di rito agli organi	
	competenti.	
	4. Oltre al caso di risoluzione di cui sopra, trovano altresì applicazione le ipotesi di	
	recesso e risoluzione di cui al RG.	
	ART. 16 – Trattamento dei dati personali	
	1. L'Unione Montana dei Comuni del Mugello, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.	
	196/03 e ss.mm.ii., informa l'”Appaltatore ”che tratterà i dati, contenuti nel presente	
	18	

	“Atto”, per l’assolvimento dei compiti e per lo svolgimento delle attività previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.	
	ART. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari	
	1. La Ditta appaltatrice è formalmente obbligata, giusta le previsioni recate dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, a garantire la piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi al presente appalto utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato.	
	2. A tal fine si specifica che il numero di conto corrente dedicato alla bisogna è il seguente _____ e risulta acceso presso _____ e che i soggetti deputati ad operare su tale conto corrente sono:	
	ART. 18 – Spese contrattuali	
	1. Sono a carico dell’ “Appaltatore”, ai sensi dell’art.112 del RG e dell’art.8 del CGA, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi i diritti di segreteria, con la sola eccezione dell’I.V.A. che rimane a carico del Committente.	
	Il presente atto occupa pagine n. ____ intere e parte della n. _____ fin qui.	
	Letto, approvato e sottoscritto:	
	per l’Unione Montana dei Comuni del Mugello: Ing. Vincenzo Massaro	
	per l'Impresa: _____	
	19	